



n. 109

COMUNE DI TRIUGGIO

Provincia di Monza e Brianza

REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS 36/23

Approvato con deliberazione di G.C. n. 10 del 30/01/2025

Sommario

CAPO I - Principi generali	3
Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche.....	3
Art. 3 - Destinatari.....	3
Art. 4 - Gruppo di lavoro	4
Art. 5 - Limite soggettivo dell'incentivo.....	5
Art. 6 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo	5
Art. 7 - Quota del 20 per cento	5
CAPO II - Incentivo per lavori	6
Art. 8 - Graduazione della misura incentivante.....	6
Art. 9 - Disciplina delle varianti	6
Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.....	7
CAPO III - Incentivo per servizi e forniture	8
Art. 11 - Graduazione della misura incentivante.....	8
Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.....	9
CAPO IV - Norme comuni	10
Art. 13 - Principi in materia di valutazione.....	10
Art. 14 - Attività articolate e singole	10
Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività.....	10
Art. 16 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione	12
Art. 17 - Liquidazione dell'incentivo	13
Art. 18 – Conclusione di singole operazioni.....	13
Art. 19 – Informazione e confronto	14
CAPO V - Norme Finali	14
Art. 20 - Approvazione e proprietà degli elaborati	14
Art. 21 – Entrata in vigore e abrogazioni.....	14

Allegato A

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

CAPO I - Principi generali

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento concerne la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i.. Esso trova applicazione per le attività compiute, nell'ambito di affidamenti di lavori servizi forniture successivi al primo luglio 2023, avviate dal giorno 01.07.2023 dal personale dell'Ente, con esclusione di quello con qualifica dirigenziale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 8 comma 5 del DL 24 febbraio 2023 n. 13 limitatamente agli interventi finanziati intutto o in parte con le risorse del PNRR, per il quale non si applica la presente disciplina.

Art. 2 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui al successivo art. 3, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione, nel rispetto della disciplina prevista dall'art.32 dell'allegato II.14 del DLgs.36/2023.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a. ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 3, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 4, per una quota dell'80%;
 - b. alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art.45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 3 - Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 2, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - responsabile unico del progetto - RUP;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori (compresa regolare esecuzione);
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione (compresa verifica di conformità);
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico;
 - i collaboratori dei suddetti soggetti.
3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 4 - Gruppo di lavoro

1. L'EQ, prima dell'avvio della fase di programmazione e affidamento e di quella esecutiva, individua la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori. Egli, con provvedimento motivato, può modificare o revocare gli incarichi, disponendo, contestualmente, in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di partecipazione individuale originariamente previste.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. Ove necessario, in relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile se dotato delle specifiche competenze richieste e necessarie per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dall'EQ, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel provvedimento è dato atto delle fasce espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata

sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.

8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. L'EQ che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 5 - Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo, comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali ed IRAP a carico dell'amministrazione di cui al precedente art. 2 comma 2, complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 6 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila euro);
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila euro)
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.
 - e) i lavori in amministrazione diretta.
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di distribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art. 7 - Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 2, c. 3, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 5, c. 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione dell'EQ di cui all'art. 18 del presente regolamento;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di

programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II - Incentivo per lavori

Art. 8 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima, indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

IMPORTO A BASE D'ASTA	% FONDO FINO A € 1.000.000,00	% FONDO DA €1.000.000,01 A € 5.000.000,00	% FONDO DA € 5.000.000,01 A € 25.000.000,00	% FONDO OLTRE I € 25.000.000,00
fino a € 1.000.000,00	2,00%			
da € 1.000.000,01 a € 5.000.000,00	2,00%	+ 1,90%		
da € 5.000.000,01 a € 25.000.000,00	2,00%	+ 1,90%	+ 1,80%	
oltre i € 25.000.000,00	2,00%	+ 1,90%	+ 1,80%	+ 1,70%

Art. 9 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.
2. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica

in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" ovvero "prestazionale".

3. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 120 del Codice.

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Attività di collaborazione interna tecnico/amministrativa – collaboratore all'attività di RUP e DL	25%
Responsabile unico del procedimento (comprende attività di programmazione della spesa per investimenti + verifica preventiva dei progetti (anche esterni) + attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando + validazione + parte dell'attività di esecuzione dei contratti pubblici)	40%
Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione compresa contabilità (comprende anche attività di esecuzione dei contratti pubblici) o verifica conformità su medesime attività svolte da soggetti esterni all'Ente (in questo caso dedotta del 50%)	25%
Collaudo tecnico amministrativo o CRE o verifica conformità su attività di collaudo svolta da soggetti esterni all'Ente (in questo caso dedotta del 50%)	10%
Totale	100%

2. La riparametrazione delle funzioni del RUP (peso attività pari a 35 %) in ordine alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione della singola procedura di appalto (fatta eccezione per le diverse opere a scomputo realizzate dai privati), è articolata nel seguente modo:

Peso attività completa RUP pari a 40%, di cui:

20 % per la fase di programmazione

40 % per la fase di progettazione (inclusa validazione)

20 % per la fase di affidamento
20 % per la fase di esecuzione

Nel caso di presenza nella gestione della gara di supporto esterno al RUP, la quota del 40% viene ridotta al 30%: la differenza diventa economia di bilancio.

3. Possibilmente, nella definizione del gruppo di lavoro si privilegia la rotazione del personale come previsto nell'art. 4 comma 4 del presente regolamento.
4. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO III - Incentivo per servizi e forniture

Art. 11 – Servizi e forniture di particolare importanza

1. Sono considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, quei servizi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, oppure che richiedono una pluralità di competenze, o caratterizzati da utilizzo di componenti o processi produttivi innovativi, oppure che necessitano di elevate prestazioni per la loro funzionalità. Sono inoltre considerati interventi di particolare importanza quelli che per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongono il coinvolgimento di una unità organizzativa diversa da quella di cui fanno parte i soggetti che curano l'affidamento.

In via di prima applicazione sono individuati i seguenti servizi, ai sensi dell'art. 32, comma 2, all. II.14 del D.Lgs 36/2023:

- servizi di telecomunicazione;
- servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
- servizi informatici e affini;
- servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
- servizi di consulenza gestionale e affini;
- servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
- servizi alberghieri e di ristorazione;
- servizi legali;
- servizi di collocamento e reperimento di personale;
- servizi sanitari e sociali;
- servizi ricreativi, culturali e sportivi.

L'elenco di cui al precedente comma, può essere ampliato successivamente a discrezione dell'organizzazione dell'Ente, individuando nella propria organizzazione altre tipologie di servizi ritenute di particolare importanza.

Ai fini del riconoscimento dell'incentivo per gli appalti di forniture, sono rilevabili solo quelli sotto il profilo quantitativo fondato sull'importo delle prestazioni, qualificabili di particolare importanza se tale importo è superiore a 500.000,00 euro, ai sensi dell'art. 32, comma 3, dell'allegato II.14 del Codice.

Art. 12 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

IMPORTO A BASE D'ASTA	% FONDO FINO A €1.000.000,00	% FONDO DA € 1.000.000,01 A €5.000.000,0 0	% FONDO DA € 5.000.000,01 A € 25.000.000,00	% FONDO OLTRE I € 25.000.000,0 0
Fino a 500.000	2,00%			
da € 500.000,00 a € 1.000.000,00	2,00%			
da € 1.000.000,01 a € 5.000.000,00	2,00%	+ 1,50%		
da € 5.000.000,01 a € 25.000.000,00	2,00%	+ 1,50%	+ 1,25%	
oltre i € 25.000.000,00	2,00%	+ 1,50%	+ 1,25%	+ 1,00%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 31 dell'allegato II.14 del Codice.
3. Per gli affidamenti di servizi di particolare importanza di seguito elencati, il RUP è sempre diverso dal DEC a prescindere dall'importo.

Art. 13 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Attività di collaborazione interna tecnico/amministrativa	25%
Responsabile unico del procedimento: comprende attività di programmazione della spesa per investimenti + verifica preventiva dei progetti (anche esterni) + attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara + validazione + parte dell'attività di esecuzione dei contratti pubblici	40%
Direzione dell'esecuzione del contratto e verifica conformità	35%
Totale	100%

2. La riparametrazione delle funzioni del RUP (peso attività pari a 40%) in ordine alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione della singola procedura di appalto è articolata nel seguente modo:

Peso attività completa RUP pari a 40%, di cui:

- 20 % per la fase di programmazione
- 40 % per la fase di verifica preventiva dei progetti (anche esterni), predisposizione e controllo delle procedure di gara (Inclusa validazione)
- 20 % per la fase di affidamento
- 20 % per la fase di esecuzione

Nel caso di presenza nella gestione della gara di supporto esterno al RUP, la quota del 40% viene ridotta al 30%: la differenza diventa economia di bilancio.

3. Nel caso in cui al medesimo dipendente vengono assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili
4. Possibilmente, nella definizione del gruppo di lavoro si privilegia la rotazione del personale come previsto nell'art. 4 comma 4 del presente regolamento.
5. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO IV - Norme comuni

Art. 14 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione l'EQ tiene conto:
- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del EQ è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nei punti di cui al successivo art. 19.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal EQ al

Presidente, al Segretario Comunale e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 15 - Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 16 - Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento del 20% sulla percentuale minore:
 - a) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42, Codice);
 - b) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice);
 - c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 114, Codice);
 - d) effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).

Art. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120 del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120 del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o

aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

6. Nei casi di riduzione dell'incentivo previsti nei precedenti commi, il Responsabile del Settore competente, tempestivamente informato dal RUP, comunica mediante protocollo interno ai dipendenti interessati, la corrispondente riduzione o mancata corresponsione dell'incentivo con indicazione delle cause che l'hanno determinato.

Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile del Settore competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione, come da allegato A, riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene, successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione per lavori e per i servizi/forniture con l'aggiudicazione definitiva, per le fasi fino a quel momento realizzate. Nel caso di contratti pluriennali, la fase della verifica dell'esecuzione del contratto sarà liquidabile, pro-quota, al termine di ciascuna annualità.
3. Per quanto riguarda le ulteriori attività da realizzare (D.L., collaudi, funzione del RUP relativa alla fase dell'esecuzione, ecc.) le stesse saranno liquidate successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità.
4. Ai fini della liquidazione il Responsabile del Settore unitamente al RUP predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
 - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

Art. 19 – Conclusione di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
 - b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
 - c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
 - d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
 - e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
 - f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
 - g) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

Art. 20 - Informazione e confronto

1. Il Responsabile del Settore competente fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

CAPO VI - Norme Finali

Art. 21 - Approvazione e proprietà degli elaborati

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Art. 22 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti controllati o partecipati.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti nell'Ente.

3. Il presente Regolamento entra in vigore come indicato all'art. 1 ed abroga contestualmente la precedente regolamentazione.
4. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e mobile, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, anche se in modo non puntuale, o comunque l'emanazione di nuove, in sostituzione di quelle richiamate, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico delle presenti disposizioni fatta salva comunque la necessità di esercizio dell'autonomia regolamentare dell'Ente.

Allegato A

SCHEDA DI RENDICONTAZIONE		
Descrizione delle fasi	Verifica Fasi	
1. Nella fase di esecuzione si sono verificati ritardi?	SI	NO
2. Tempi di esecuzione (Tabella art.17 Regolamento)	Rispetto dei tempi	SI
	Ritardo nei tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale
		Dal 21% al 40% del tempo contrattuale
		Oltre il 40% del tempo contrattuale
3. Costi di realizzazione (Tabella art.17 Regolamento)	Rispetto dei Costi	SI
	Incremento dei costi	Entro il 20% dell'importo contrattuale
		Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale
		Oltre il 40% dell'importo contrattuale